

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2785

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004

—————

Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche
dell’adozione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa sull'adozione internazionale, nonostante le ripetute modifiche e rivisitazioni, è, ad oggi, ancora lacunosa in molti suoi aspetti.

In prima istanza è importante tener presente quanto sia difficoltoso riuscire a tradurre in precetto normativo una realtà così complessa e delicata che racchiude molteplici sentimenti ed aspettative.

Qualunque tipo di intervento normativo in materia di adozione dei minori deve prendere in considerazione prima di tutto l'interesse del minore ad avere una famiglia, non già le esigenze degli adottanti, perché questo è stato il principio cardine su cui si è basata la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n.476, e su questo il legislatore italiano si è basato nell'*iter* di approvazione della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Ciò che determinerebbe una reale svolta nel settore dell'adozione sarebbe l'istituzione di scuole di specializzazione obbligatorie per gli operatori del settore, una campagna di sensibilizzazione degli adottanti al reale spirito dell'adozione, un maggior controllo dell'attività degli enti autorizzati nonché maggiori garanzie e tutele per ciò che concerne il post-adozione.

Esistono gravi lacune nell'*iter* di una adozione soprattutto nella pratica, nella preparazione *ad hoc* di alcuni suoi organi nonché nelle lungaggini burocratiche: ancora oggi gli aspiranti all'adozione devono attendere da uno a due anni prima di avere la dichiarazione di idoneità.

Ciò che viene subito in evidenza nell'*iter* della pre-adozione, è purtroppo, la mancanza di operatori che abbiano avuto l'opportunità di seguire specifici corsi in materia: i GIL (Gruppo integrativo lavoro composto da assi-

stenti sociali e psicologi) hanno svolto fino ad oggi un'attività essenziale, ma non si può ignorare la necessità di specialisti in un settore così delicato come quello dell'adozione di minori.

È necessario provvedere ad una razionale riorganizzazione e semplificazione dell'*iter* burocratico, rendere obbligatoria la frequenza a corsi di preparazione e di specializzazione per gli operatori. L'*iter* dell'adozione non si esaurisce con l'adozione: l'interesse del minore deve essere realizzato e garantito anche attraverso una tutela dello stesso nel post-adozione.

I genitori adottivi incorrono spesso in difficoltà per l'inserimento del minore a scuola, nella società, ma soprattutto in famiglia e tutt'oggi si trovano soli nel dover affrontare un momento così delicato.

La contraddizione sta nel fatto che nella pre-adozione gli aspiranti sono seguiti nell'ordine, da: l'avvocato, se possono permetterselo, gli assistenti sociali e gli psicologi del GIL, il Tribunale per i minorenni e gli enti autorizzati, mentre nel post-adozione sono abbandonati a se stessi.

Il diritto dell'adottato è quello di avere genitori consapevoli dei problemi e dei bisogni cui incorre nella sua nuova vita e nella sua nuova famiglia (non è raro che gli adottanti si isolino sentendosi non idonei ovvero scoraggiati da problematiche ritenute insuperabili, ma che con l'ausilio di un esperto potrebbero essere facilmente risolte).

Dovrebbero essere previste delle figure di sostegno alle famiglie dell'adozione nel post-adozione (uno psicologo ovvero un soggetto che conosca le esigenze reali del caso), dovrebbe essere istituita obbligatoriamente una maestra a scuola che, accanto a quella

ordinaria, conosca le reali difficoltà ed i veri bisogni dell'adottato.

Un intervento auspicabile sarebbe anche l'istituzione di un organo statale accanto alla Commissione per le adozioni internazio-

nali che, anche se sfornito di poteri decisori, sia caratterizzato dalla neutralità e svolga un'attività di controllo sull'attività degli enti e di mediazione e coordinamento dei rapporti tra la Commissione e gli enti autorizzati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione degli operatori per l'adozione)

1. Sono operatori dell'adozione:

- a) il curatore dell'adozione;
- b) l'assistente del post-adozione;
- c) il collegio dei coordinatori dell'adozione.

Art. 2.

(Compiti degli operatori)

1. Il curatore dell'adozione svolge un'attività di supporto e di ausilio al tribunale per i minorenni nell'accertamento dei requisiti degli aspiranti genitori che hanno presentato domanda di idoneità all'adozione. Il curatore dell'adozione svolge la propria attività in collaborazione con gli psicologi dei servizi sociali.

2. L'assistente del post-adozione segue gli adottanti ed il minore dal suo ingresso in Italia per due anni successivi. L'assistente del post-adozione deve trasmettere ogni semestre una relazione al collegio dei coordinatori dell'adozione inerente la situazione psicologica del minore e della coppia.

3. Il collegio dei coordinatori dell'adozione ha poteri di controllo sull'attività degli enti autorizzati nonché di coordinamento nei rapporti tra gli enti e la Commissione per le adozioni internazionali.

4. Il collegio dei coordinatori dell'adozione ha la funzione di costituire ed aggiornare gli elenchi dei curatori dell'adozione e degli assistenti del post-adozione, nonché la facoltà di nominare gli assistenti del post-adozione quando gli adottanti firmano il mandato all'ente autorizzato.

5. La Commissione per le adozioni internazionali controlla e coordina l'attività dei servizi sociali e degli assistenti del post-adozione. Si pronuncia sulle relazioni degli assistenti del post-adozione disponendo, qualora ne ravvisi la necessità, misure urgenti a tutela del minore.

Art. 3.

(Collegio dei coordinatori dell'adozione)

1. Il collegio dei coordinatori dell'adozione è istituito presso il tribunale per i minorenni di ciascun circondario ed ha sede presso lo stesso tribunale. Il collegio dei coordinatori dell'adozione è composto da un presidente, un vice presidente e da un segretario, nonché da dieci membri di cui almeno due devono essere magistrati del tribunale per i minorenni, due avvocati patrocinanti in cassazione e due psicologi.

2. I membri di cui al comma 1 sono nominati dal presidente del tribunale per i minorenni, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.

Art. 4.

(Requisiti del curatore dell'adozione e dell'assistente del post-adozione)

1. Per essere nominati curatore dell'adozione e assistente del post-adozione, gli aspiranti devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche ovvero in psicologia ed aver conseguito una specializzazione in psicologia giuridica nell'adozione rilasciata dalle autorità competenti.

2. Gli psicologi dei servizi sociali devono essere muniti di un attestato di specializzazione in psicologia giuridica per l'adozione.

Art. 5.

(Controlli sugli organi dell'adozione)

1. Il collegio dei coordinatori dell'adozione, organo indipendente dalla Commissione per le adozioni internazionali, è sottoposto alla vigilanza del tribunale per i minorenni.

2. Il curatore dell'adozione e l'assistente del post-adozione sono controllati dal collegio dei coordinatori dell'adozione.

Art. 6.

(Corso di specializzazione)

1. Il corso di specializzazione in psicologia giuridica per l'adozione ha durata biennale e prevede i seguenti insegnamenti:

a) diritto civile con particolare riferimento alla Costituzione ed al libro I del codice civile;

b) diritto penale minorile;

c) psicologia dell'età evolutiva con particolare riferimento alle condizioni di minori abbandonati;

d) storia, usi e costumi dei maggiori paesi dell'adozione internazionale;

e) *iter* pratico dell'adozione.

2. I docenti del corso di specializzazione sono nominati dal collegio dei coordinatori dell'adozione tra magistrati del tribunale per i minorenni, avvocati che abbiano un *master* in diritto di famiglia o di diritto minorile e psicologi.

3. Le università sono autorizzate a svolgere i corsi di specializzazione di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, avvalendosi dei docenti ordinari delle facoltà di giurisprudenza e psicologia.

